

CONTABILITÀ

Le spese di rappresentanza e gli omaggi

di Viviana Grippo

Anche quest'anno si è giunti al periodo dell'anno in cui le aziende devono decidere se e come **omaggiare** i propri clienti, fornitori dipendenti e terzi di un **dono** e/o di una **cena natalizia**.

Ai fini della corretta scelta occorre tenere a mente i **limiti** di deducibilità fiscale dei costi e di detraibilità dell'Iva.

In merito alle **spese di rappresentanza** (cui per ipotesi far rientrare le spese per una cena o una api-cena come è di moda oggi) occorre ricordare che a far data dallo scorso 1° gennaio 2016 l'**articolo 108**, secondo comma, del Tuir recita:

*“Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di **inerenza** stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei **ricavi** e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:*

1. *all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;*
2. *allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;*
3. *allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni*

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.

L'**inerenza** si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Non è però sufficiente soddisfare il criterio dell'inerenza ma è necessario che le spese di rappresentanza siano anche **congrue** e la congruità andrà determinata rapportando:

- il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi **indeducibili** con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

In merito all'**Iva** il D.P.R. 633/1972 afferma che:

"non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50."

Da cui:

spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	dretaibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori ad euro 50	indetraibilità del 100%

Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti Iva per la **detrazione** verrà registrata come segue.

Diversi	a	Banca c/c	1.100,00
Spese	di		1.000,00
rappresentanza			
Erario c/Iva		<u>100,00</u>	

Diversamente se la spesa **non soddisfa** il requisito di **dretaibilità** Iva avremo:

Spese	dia	Banca c/c	1.100,00
rappresentanza			

La voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota Iva indetraibile (ipotizzata in questo caso pari al 100%).

Quanto agli **omaggi** soffermiamoci su quelli destinati alla clientela.

Se l'azienda compra un bene destinato ad omaggio, all'atto dell'acquisto, unitamente all'uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla dretaibilità dell'Iva.

Se invece il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria, si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell'omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura. Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente.

Clienti	a	Diversi	1.220,00
		Omaggi a clienti	1.000,00
		Erario c/Iva	<u>220,00</u>

Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la **rivalsa** dell'Iva, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente:

- ... *con obbligo di rivalsa ai sensi dell'[articolo 18 D.P.R. 633/1972](#);*
- ... *senza obbligo di rivalsa ai sensi dell'[articolo 18 D.P.R. 633/1972](#).*

Nel primo caso - **rivalsa** - la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Clienti	1.220,00
Omaggi			1.000,00
Cassa			<u>220,00</u>

Nel secondo caso – senza rivalsa - la scrittura sarà:

Diversi	a	Clienti	1.220,00
Omaggi			1.000,00
Imposte			<u>220,00</u>
indeducibili			

DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*